



AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 23 del 14 marzo 2024

OGGETTO: Liquidazione ordinanza del 6 dicembre 2023 - Proc N. 675 sub 1/2023 – Tribunale di Reggio Calabria, I sez. civ.. Impegno di spesa.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del 21 marzo 2022;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 06 marzo 2023, con cui l'avv. Elena Maria Latella è stata nominata Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e successivo D.P.G.R. di proroga n. 67 del 21 settembre 2023;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2022 n. 51, recante "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025*", pubblicata sul BURC n. 297 del 23 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del 10 agosto 2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con ordinanza del 6 dicembre 2023, acquisita agli atti di Azienda in pari data con prot. 5601, emanata al termine del sub procedimento di merito n. 675/2023 R.G.E., il Giudice esecutivo, rigettando l'istanza di sospensione proposta da Azienda Calabria Lavoro, condannava la stessa al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Pasquale Pisani nella fase cautelare, che liquidava in complessivi € 702,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa;

RILEVATO che, pertanto, occorre provvedere alla liquidazione di detti compensi sulla base del provvedimento esecutivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria;

VISTA la fattura presentata dall'avv. Pisani, per un importo complessivo di € 839,59, inclusi accessori, acquisita al prot. 1115 del 14 marzo 2024;

RITENUTO, pertanto, al fine di ottemperare alla sopra indicata ordinanza, di dover impegnare la predetta somma sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità, in quanto spesa obbligatoria;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di liquidare** in favore dell'avv. Pasquale Pisani la complessiva somma di € 839,59, inclusi accessori, giusta ordinanza del 6 dicembre 2023, acquisita agli atti di Azienda in pari data con prot. 5601, emanata al termine del sub procedimento di merito n. 675/2023 R.G.E., con la quale il Giudice esecutivo, rigettando l'istanza di sospensione proposta da Azienda Calabria Lavoro, condannava la stessa al pagamento delle spese legali, in favore del predetto avvocato, nella misura di € 702,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa;
- **di impegnare** a tal fine la predetta somma sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità, in quanto spesa obbligatoria;
- **di trasmettere** il presente decreto alla Corte dei Conti;
- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, Amministrazione Trasparente.

Il Commissario Straordinario
avv. Elena Maria Latella

